REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dr.ssa DRAGOTTO Antonella Presidente

Dr.ssa BIANCO Elisabetta Giudice rel.

Dr. DELLI PAOLI Michele Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letta la domanda familiare di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268-66 c.c.i., presentata da: CABRERA PENAFIEL Sonia Isabel (c.f. CBRSSB63H41Z605H)

e LEON GOMEZ Leonardo Aristides (c.f. LNGLRD64P02Z605E)

con l'assistenza, ex art. 269 c1 CCI, dell'OCC Avv. Ilaria Gioitta, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito tra gli Ordini di Alessandria degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai Gestore con provvedimento del 31.07.2023, incarico accettato in data 01.08.2023;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti, entrambi residenti in Novi Ligure;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato ricorso familiare ex art. 66 c.c.i., in quanto coniugi in regime di comunione legale dei beni e conviventi, anche vista l'origine comune dell'indebitamento;

Ritenuto che la collocazione sistematica dell'art. 66 CCII nelle disposizioni di carattere generale (capo II del CCII, concernente le "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), la renda applicabile anche alla liquidazione controllata, come confermato dall'ultimo periodo del comma 1;

Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a2c0127cae6bef31264328845b5563c9
Firmato Da: ALESSANDRO MILICI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bb8438fa2a6b54a1b65e4d8e1071441
Firmato Da: BIANCO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4faac351b63f297c6fb52395f52459c7

considerato che ricorre la condizione ulteriore di cui all'ultimo periodo dell'art. 66 c.1 CCI che prevede l'apertura della liquidazione controllata familiare anche se per un debitore sussistono le condizioni di cui all'art. 283 CCI, sussistendo invece le condizioni di cui all'art. 268 c.3, quarto periodo CCI per l'altro debitore;

considerato che i ricorrenti risultano qualificabili come sovraindebitati ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCI, avendo un'esposizione debitoria di circa 210.000 euro e nessun bene immobile o mobile registrato (al netto dell'autovettura priva di valore commerciale) e che, in particolare, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale in quanto entrambi consumatori che non hanno mai svolto attività commerciale o detenuto quote sociali;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;

considerato che, in estrema sintesi: Leon Gomez mette a disposizione una quota, pari a 400 euro mensili, del reddito da lui percepito che consente un utile riparto ai creditori in esito alla liquidazione, mentre Cabrera Penafiel, priva di redditi, non mette nulla a disposizione, trovandosi in una situazione di incapienza che, tuttavia, non osta all'apertura della liquidazione controllata familiare, essendo tale ipotesi prevista dall'art. 66, comma 1 ultimo periodo CCI;

richiamata, sull'ammissibilità di una procedura di liquidazione controllata senza beni diversi da quote di reddito, la sentenza di questo Tribunale n. 35/2024 del 13 giugno 2024 che ha recepito quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024;

rilevato che l'indebitamento complessivo è pari a circa 210.000 euro e risulta essere stato causato principalmente da finanziamenti "a catena" successivi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, poi pignorata e venduta nell'esecuzione immobiliare avviata dalla banca;

fatta salva la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 280 CCI sulle cause di indebitamento;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata di

CABRERA PENAFIEL Sonia Isabel (c.f. CBRSSB63H41Z605H)

e LEON GOMEZ Leonardo Aristides (c.f. LNGLRD64P02Z605E)

nomina

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;

Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a2c0127cae6bef31264328845b5563c9
Firmato Da: ALESSANDRO MILICI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bb8438fa2a6b54a1b65e4d8e1071441
Firmato Da: BIANCO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4faac351b63f297c6fb52395f52459c7

nomina

il liquidatore nella persona dell'avv. Ilaria Gioitta, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;

Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a2c0127cae6bef31264328845b5563c9
Firmato Da: ALESSANDRO MILICI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bb8438fa2a6b54a1b65e4d8e1071441
Firmato Da: BIANCO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4faac351b63f297c6fb52395f52459c7

c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;

d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

e) a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.

Determina

la misura del mantenimento per Leon Gomez ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., disponendo che il ricorrente trattenga lo stipendio, eccetto 400 euro mensili da versarsi a favore della procedura, salve successive rideterminazioni del GD, su apposita istanza

DISPONE che il liquidatore

provvedendo in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti ai sensi dell'art. 66 c. 3 cci:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a

Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a2c0127cae6bef31264328845b5563c9
Firmato Da: ALESSANDRO MILICI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bb8438fa2a6b54a1b65e4d8e1071441
Firmato Da: BIANCO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4faac351b63f297c6fb523955f52459c7

mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 15.7.2025

Il Presidente

Il Giudice relatore Antonella Dragotto

Elisabetta Bianco

Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a2c0127cae6bef31264328845b5563c9
Firmato Da: ALESSANDRO MILICI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bb8438fa2a6b54a1b65e4d8e1071441
Firmato Da: BIANCO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4faac351b63f297c6fb523955f52459c7